EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 6
(Numero stampato il 18 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 485.
Concessione all'industria privata della ferrovia Circumflegrea.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita:

1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro;

2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con una diramazioni della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procroa.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 1 sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 3.

La nuova ferrovia viene data in concessione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Società medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunto, la Società incorrerà nella decadenza della concessione così della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.

Art. 4.

La concessione della nuova ferrovia sarà regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro.

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni.

Il pagamento delle rate liquidate avverrà entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5 % a garanzia del collaudo; l'ultima rata sarà trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.

Art. 5.

Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali;

b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze.

Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera *b*) sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20.

Art. 6.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La società concessionaria è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 258. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 486.

Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, riguardanti gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della marina, hanno efficacia sino a tre mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452, riguardante gli organici dei sottufficiali della Marina, hanno efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 263. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 487.

Proroga fino al 30 giugno 1947 delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori dei Regi arsenali militari marittimi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra ed al passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1947 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 264. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 488.

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;

Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni nei decreti predetti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito come segue:

« L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 29.999;

del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;

ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.

La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 2.

Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo — prescindendo peraltro dalle variazioni dell'indennità di carovita derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — comporta riassorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perchè requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

L'indennità di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non spetta al personale che nei centri ivi indicati assuma o riassuma servizio dopo il 31 luglio 1947.

Art. 5.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non sono cumulabili col trattamento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 6.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennità di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennità di missione e gite di servizio.

Art. 7.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai fini dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.

Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 265. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 489.
Provvedimenti a favore dei sottocapi e comuni della Regia marina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, lett. *m)* del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, concernente l'applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, sulle paghe ordinarie dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243, contenente norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650, relativo all'aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, concernente l'aumento temporaneo dell'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette Forze armate;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Regia marina sono fissate nelle seguenti misure nette:

Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:

con meno di 40 mesi di servizio:

a) comune di 2ª classe	L. 25
b) comune di 1ª classe	» 27
c) sottocapo	» 30

con più di 40 mesi di servizio:

a) comune di 2ª classe	L. 35
b) comune di 1ª classe	» 38
c) sottocapo	» 42

Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:

con meno di 40 mesi di servizio:

a) comune di 2ª classe	L. 26
b) comune di 1ª classe	» 28
c) sottocapo	» 31

con più di 40 mesi di servizio:

a) comune di 2ª classe	L. 36
b) comune di 1ª classe	» 39
c) sottocapo	» 43

Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe	L. 41
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 43
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . . .	» 60
d) dopo quattro anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe .	» 80
e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due	» 100
f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale	» 110

Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo	L. 60
b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo	» 80

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, confermato dall'art. 7 lettera *m)* del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, è sostituito dal seguente:

« Ai sottocapi e comuni vincolati con rafferma o ferma speciale, ammogliati o vedovi con prole, è concessa una indennità speciale di L. 750 mensili nette, oltre una indennità complementare di L. 300 mensili nette per la moglie o per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 300, per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità complementari ».

Art. 3.

L'aumento dell'integrazione temporanea, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 650, e l'indennità mensile di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, sono soppressi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 262. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490.
Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni;
Visto il testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali della Marina, gli ufficiali inferiori dei Corpi militari della Marina in servizio permanente effettivo possono, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio possono essere effettuati su domanda degli interessati o di autorità. D'autorità saranno di massima collocati per prima in ausiliaria, o dispensati dal servizio, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della marina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che la Commissione riterrà di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto alla stessa Commissione ordinaria di avanzamento.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la marina.

Art. 4.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono collocati in ausiliaria ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

a) al trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734, per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, sono dispensati dal servizio ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa:

a) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro vita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 6.

Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

Art. 7.

Gli ufficiali inferiori e superiori del ruolo speciale di complemento, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, possono, con decreto del Ministro per la marina, essere dispensati dal servizio, nella misura che sarà indicata per ciascun Corpo e grado con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del precedente comma, che hanno almeno 12 anni di servizio effettivo, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dei ruoli speciali di complemento che cessano dal servizio per età in base alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni;

b) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni utili per la pensione;

c) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro vita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del 1° comma che non hanno dodici anni di servizio effettivo hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio, all'assegno mensile di cui alla lettera *c*) del precedente comma ed inoltre al trattamento più favorevole fra quelli previsti dalle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma. Nel caso di attribuzione del trattamento di cui alla predetta lettera *b*) l'importo del trattamento di cui alla lettera *a*) sara devoluto a favore dello Stato.

Agli ufficiali previsti dal precedente articolo si applica il disposto dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego o dal grado, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari e penali o sia cessata la sospensione dall'impiego o dal grado;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente o dal ruolo speciale, rispettivamente, in base agli articoli 38 e 38-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, ed all'art. 5, lettera *c*), della legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato;

c) all'ufficiale che sia sottoposto ad esame per il suo comportamento all'atto e dopo l'8 settembre 1943 ovvero all'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive questioni di stato.

Resta fermo per l'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

Art. 9.

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10.

Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento per effetto dei collocamenti in ausiliaria o dalle dispense dal servizio disposte in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 11.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del presente decreto.

Detti ufficiali, con precedenza su quelli collocati in ausiliaria o dispensati a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati enti dell'Amministrazione della marina, qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzzione e sistemazione della Marina.

Nel caso di reimpiego sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 4 lettera *c*), all'art. 5 lettera *b*) ed all'art. 7 lettera *c*), del presente decreto.

Art. 12.

Il trattamento previsto dall'art. 4 può essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera *c*) dell'art. 4, si tien conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennità di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 261. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 491.

Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936 n. 376, convertito nella legge 10 gennaio 1937, n. 169;

Vista il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 957;

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1571;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Visto il R. decreto legge 19 luglio 1941, n. 865, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1410;

Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente, in caso di assenza o li impedimento, è sostituito da un consigliere all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di 19 membri, e cioè:

il presidente, sette consiglieri nominati dal Ministro per il tesoro e undici eletti dall'assemblea dei partecipanti.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Art. 2.

In aggiunta alle operazioni che può compiere a norma delle disposizioni legislative e dello statuto, l'Istituto è autorizzato:

a) ad emettere buoni fruttiferi di scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno;

b) ad acquistare beni immobili per uso dei propri uffici;

c) ad istituire sedi, succursali ed uffici anche all'estero.

In deroga a quanto prescritto rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1398, l'Istituto Mobiliare Italiano potrà emettere obbligazioni di durata anche inferiore al decennio ed il valore nominale delle obbligazioni emesse, assieme ad ogni altro impegno dell'Ente, potrà raggiungere un importo pari a 15 volte quello del capitale sottoscritto e delle riserve.

Art. 3.

Le operazioni di credito navale, che l'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato a compiere in forza delle vigenti disposizioni, potranno essere effettuate e gestite anche separatamente da una apposita sezione autonoma denominata « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Le norme riflettenti la costituzione del capitale della sezione — al quale potranno partecipare anche enti diversi dai sottoscrittori del capitale dell'Istituto Mobiliare Italiano — e le norme relative alla formazione degli organi della Sezione, alla emissione dei titoli obbligazionari o di altra natura, e in genere, per le operazioni e la gestione della Sezione stessa saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze.

Alla Sezione sono applicabili tutte le disposizioni, anche fiscali, che riguardano l'Istituto Mobiliare Italiano.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, emessi di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze, verranno approvati il nuovo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano e quello della Sezione autonoma « Credito navale ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 270. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e della Beata Vergine Addolorata, in Napoli.

N. 492. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 marzo 1942, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e della Beata Vergine Addolorata, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 493.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle Due Porte all'Arenella, in Napoli.

N. 493. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 21 maggio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle Due Porte all'Arenella, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 494.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « Æque Principaliter » dei Benefici parrocchiali dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in Pietraporzio e di Maria Vergine Assunta, in Pontebernardo, in comune di Sambuco-Pietraporzio (Cuneo).

N. 494. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 2 maggio 1944, con il quale fu disposta l'unione « Æque Principaliter » dei Benefici parrocchiali dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in Pietraporzio e di Maria Vergine Assunta, in Pontebernardo, in comune di Sambuco-Pietraporzio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 495.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Randazzo (Catania).

N. 495. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 6 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, sulla nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, relativo alla sostituzione del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il dott. Luigi Maspero cessa dalla carica di commissario straordinario ed è nominato presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione:

Brenci ing. Alessandro, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Bossa dott. Argante, designato dal Ministro per l'interno;

Felici gr. uff. dott. Manlio, designato dal Ministro per il tesoro;

Pilia dott. Cesare, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Vitale rag. Clemente - Nicolai avv. Raniero - Marotta avv. Eugenio, designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Registro Ass. post-bellica n. 1, foglio n. 68. — LA MICELA

(1697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 col quale si nominava il commissario della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 con il quale si provvedeva alla nomina dell'ing. Alberto Martini quale commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 con il quale l'ing. Alberto Martini veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1268 del 1° maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Brugiati Cesare fu Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 9 e 28, e nell'arella n. 17 della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti n. 9 e 28 i signori Gustavo, Eleonora e Maria Brugiati, quali eredi legittimi del predetto sig. Brugiati Cesare, e nell'arella n. 17, per una metà, il sig. Ragnini Gualtiero fu Giuseppe e per l'altra metà — quali eredi legittimi del signor Ragnini Antonio fu Giuseppe — il predetto signor Ragnini Gualtiero in comunione con le di lui sorelle signore Ragnini Firminia maritata Pacini e Ragnini Ruth maritata Paolucci;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Perugia n. 1268 del 1° maggio 1920 è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno:

1) nei porti della posta di Frusta nn. 9 e 28, a favore dei signori Brugiati Gustavo, Eleonora e Maria furono Cesare;

2) nell'arella n. 17 della posta di Frusta, per metà a favore del sig. Ragnini Gualtiero fu Giuseppe e per l'altra metà a favore del sig. Ragnini Gualtiero in comunione con le di lui sorelle signore Ragnini Firminia in Pacini e Ragnini Ruth in Paolucci, quali eredi legittimi di Ragnini Antonio fu Giuseppe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4140 del 28 maggio 1920 col quale venne riconosciuto a favore del sig. Menconi Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano nn. 37, 70 e 103;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1377 del 24 gennaio 1921 col quale venne riconosciuto a favore del sig. Menconi Marino fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella di S. Feliciano n. 28;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso dei diritti sopra citati il sig. Menconi Marino fu Giulio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma dei sopra citati decreti del Prefetto di Perugia n. 4140 del 28 maggio 1920 e n. 1377 del 24 gennaio 1921, è riconosciuto a favore del sig. Menconi Marino fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di S. Feliciano nn. 37, 70 e 103 e nella arella n. 28 della posta stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia n. 16340 del 31 marzo 1887, col quale veniva riconosciuto a favore del sig. Avanzini Giacomo fu Felice il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stagione estiva in alcune località del lago di Garda, in comune di Gargnano;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che possessori attuali del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi sono i coniugi Ottaviani Gaetano e Grignoli Elisabetta, per averne essi fatto acquisto, unitamente alla proprietà terriera cui il diritto stesso deve considerarsi annesso, dal sig. Caldana Giovanni di Pietro, acquirente a sua volta dai successori di Avanzini Giacomo fu Felice;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 16340 del 31 marzo 1887, è riconosciuto, a favore dei coniugi prof. Ottaviani Gaetano e Grignoli Elisabetta il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stazione estiva lungo le rive del lago di Garda, in territorio del comune di Gargnano, per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva, e precisamente nelle tre zone confinanti come segue:

1) a mattina: Elena Matteo; a mezzodì: lago; a sera: Zanini Luigi; a monte: strada comunale;

2) a mattina: Salesiane di Salò; a mezzodì: lago; a sera: Elena Matteo; a monte: strada comunale;

3) a mattina: comune di Gargnano; a mezzodì: lago; a sera: Salesiane di Salò; a monte: strada comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel rio di Sesto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 295 in data 10 gennaio 1930, col quale viene riconosciuto a favore dei signori Anna Pfelphofer e Roberto Innerkofler il possesso del diritto esclusivo di pesca sul rio di Sesto dalle sorgenti sino al ponte Rosso, in comune di San Candido;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i medesimi trovansi tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalle legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 295, in data 10 gennaio 1930, è riconosciuto a favore dei signori Anna Pfeiphofer e Roberto Innerkofler il possesso del diritto esclusivo di pesca sul rio di Sesto dalle sorgenti sino al ponte Rosso, in comune di S. Candido.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

(1644) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 marzo 1946.

Tassa per la spedizione da parte di Case editrici e librarie, di pieghi e pacchi contenenti libri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visti gli articoli 268, 269 e 270 del regolamento sul servizio postale (titolo preliminare e parte I) approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;

Riconosciuta l'opportunità di ripristinare riduzioni di tariffa per i pieghi sottofascia e per i pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case editrici o librarie;

Decreta:

Art. 1.

Per la spedizione di libri, mediante pieghi sottofascia di peso non superiore a settecento grammi è concessa, su domanda, alle Case editrici o librarie, una riduzione di tariffa nella misura del venticinque per cento, estensibile al diritto fisso di raccomandazione.

Gli speditori di pieghi ordinari possono ottenere una dichiarazione di spedizione verso pagamento della tassa di L. 1.

Art. 2.

La stessa riduzione di tariffa di cui al primo comma dell'articolo precedente è concessa, con effetto dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, alle Case editrici o librarie per la spedizione di pacchi postali fino al peso di venti chilogrammi, contenenti libri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza in Torino della Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario, con sede in Cavour (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Cavour Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario - società collettiva con sede in Cavour (Torino);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio Martina rag. geom. Mario - società collettiva con sede in Cavour (Torino), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Apertura di dipendenze della Banca del Sud, in Capo d'Orlando e Milazzo (Messina), Partinico (Palermo) e Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Capo d'Orlando e Milazzo (Messina), Partinico (Palermo) e Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Revoca del sig. Longhi Mario da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1934, col quale il sig. Longhi Mario fu Celeste è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 26 aprile 1946, a rogito notar Teodoro Valagussa, col quale il predetto sig. Longhi Mario rinuncia al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Longhi Mario fu Celeste cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L. 25.000. a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate con decreto Ministeriale 1° dicembre 1933:

Tariffa XI ds - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

Tariffa XI es - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

Tariffa XI fs - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alcamo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Alcamo (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 720.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1670)

Autorizzazione al comune di Olbia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Olbia (provincia di Sassari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1671)

Autorizzazione al comune di Alghero a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1946, stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Alghero (provincia di Sassari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1672)

Autorizzazione al comune di Lanuvio a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanuvio (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1673)

Autorizzazione al comune di Nicosia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nicosia (provincia di Enna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1674)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Firenze è stata autorizzata a contrarre un mutuo di L. 79.000.000, per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1675)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1946 per un concorso a 34 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, con riserva di indire un successivo concorso per i rimanenti 14 posti. Al concorso sono ammesse le donne.

Sono accantonati n. 34 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati.

Dovranno infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato (su carta da bollo di L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università, quanto presso un istituto superiore del Regno;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) in data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dalle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S. M. R. E. — Ufficio ordinamento — del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con R. decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre dei candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

9) stato di famiglia di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente chiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo secondo, capo primo del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

L'assunzione delle eventuali vincitrici del concorso stesso è limitato a due posti.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CATTANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. — Diritto civile.
2. — Diritto amministrativo.
3. — Economia politica.
4. — Diritto costituzionale.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti.

1. — Diritto commerciale ed elementi di procedura civile.
2. — Elementi di diritto e procedura penale.
3. — Diritto pubblico e privato internazionale.
4. — Scienza delle finanze.
5. — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. — Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
7. — Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CATTANI

(1710)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.